

Deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2016, n. 24-3225

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Misura 7 - Sottomisura 7.1 - operazione 7.1.1 "Stesura ed aggiornamento dei piani di sviluppo dei Comuni". Approvazione criteri.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie;

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e in particolare l'Allegato I - Parte I, che disciplina l'articolazione del contenuto dei Programmi di Sviluppo Rurale;

visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

considerato che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

vista la Decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, notificata in data 12 ottobre 2015;

vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione con la Decisione sopra citata, testo riportato nell'allegato A della medesima Deliberazione;

considerato che il sopraccitato PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, in attuazione di quanto disposto dall'art. 20 del Reg. (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l'altro, la Misura 7 - Sottomisura 7.1 - operazione 7.1.1 denominata "Stesura ed aggiornamento dei piani di sviluppo dei comuni";

visto il parere del Comitato di Sorveglianza del PSR nella seduta del 26 e 27 novembre 2015 in relazione ai criteri di selezione della Misura 7 - Sottomisura 7.1 - operazione 7.1.1;

considerata la necessità di dare avvio alla fase attuativa della sopraccitata Misura 7 - Sottomisura 7.1 - operazione 7.1.1 approvando i "Criteri per la realizzazione dell'operazione 7.1.1", allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);

ritenuto inoltre di demandare al Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera la predisposizione del bando e la definizione delle istruzioni tecniche aggiuntive necessarie alla realizzazione degli interventi;

ritenuto opportuno quantificare in Euro 550.000,00 l'ammontare complessivo delle risorse da destinare all'attuazione dell'operazione 7.1.1, di cui Euro 237.160,00 a carico del FEASR (43,12% del totale), Euro 218.988,00 a carico dello Stato (39,816% del totale) ed Euro 93.852,00 a carico della Regione Piemonte (17,064% del totale);

vista la Legge Regionale n. 16 del 21 giugno 2002, che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (O.P.R.);

visto l'articolo 12 della Legge Regionale n. 35 del 13 novembre 2006, che modifica la succitata Legge Regionale n. 16 del 21 giugno 2002, istituendo l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38-8030 del 14 gennaio 2008 che individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio operativo delle attività dell'ARPEA per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni di organismo pagatore regionale, ai sensi del Reg. (CE) n. 1290/2005 e del relativo Regolamento di applicazione (CE) n. 885/2006;

visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25 gennaio 2008, che riconosce l'ARPEA quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte, ai sensi del Reg. (CE) n. 885/2006, a decorrere dal 1° febbraio 2008;

vista l'apposita convenzione rep. n. 16271 del 6 luglio 2011 (il cui schema è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 509 del 31.05.2011 del Direttore della Direzione Agricoltura), con la quale sono stati definiti i termini per l'affidamento dell'incarico ad ARPEA per l'esecuzione dei pagamenti;

preso atto del contratto attuativo (rep. n. 16446 del 2 novembre 2011) per l'affidamento di incarico all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell'art. 5, comma 2 della Legge Regionale n. 16 del 21 giugno 2002, a parziale modifica della convenzione già stipulata in data 6 luglio 2011 (rep. n. 16271);

visto che con la Determinazione Dirigenziale n. 118 del 9 marzo 2015 si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata;

visto che il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte individua quale agenzia di pagamento accreditata l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

considerato che, pertanto, l'erogazione dei pagamenti di cui all'operazione 7.1.1 "Stesura ed aggiornamento dei piani di sviluppo dei comuni" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) rientra nelle competenze dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

considerato che la gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'organismo pagatore ARPEA e che i contributi sono co-finanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- la quota comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12 % del totale) è versata direttamente dalla UE all'organismo pagatore;
- la quota nazionale e regionale (pari al 56,880 % del totale) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,816 % del totale) che la versa direttamente all'organismo pagatore e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064 % del totale) che, sulla base delle risorse finanziarie assegnate sull'apposito capitolo di spesa 262263 Missione 16 Prog. 1 del Bilancio di previsione della Regione Piemonte, viene, di volta in volta, impegnata e liquidata ad ARPEA con Determinazioni Dirigenziali dalla Direzione Agricoltura e successivamente trasferita all'organismo pagatore;

preso atto che la quota regionale necessaria per il finanziamento dell'operazione 7.1.1 "Stesura ed aggiornamento dei piani di sviluppo dei comuni", pari ad Euro 93.852,00, trova copertura nella Missione 16 Prog. 1 Imp. 936/2016 per complessivi €26.000.000,00 e che tali somme, attualmente impegnate, sono state finora utilizzate fino alla concorrenza di Euro 25.071.491,54 e, pertanto, risultano disponibili Euro 928.508,46;

tutto ciò premesso la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

-di approvare i Criteri per la realizzazione dell'operazione 7.1.1 "Stesura ed aggiornamento dei piani di sviluppo dei comuni" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, allegati alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

-di demandare al Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera la predisposizione del bando pubblico rivolti ai beneficiari, l'apertura dello stesso e la definizione delle istruzioni tecniche aggiuntive necessarie alla realizzazione degli interventi;

-di destinare all'attuazione dell'operazione 7.1.1 risorse finanziarie pari a Euro 550.000,00, di cui Euro 237.160,00 a carico del FEASR (43,12%), Euro 218.988,00 a carico dello Stato (39,816%) ed Euro 93.852,00 a carico della Regione Piemonte (17,064%).

Il finanziamento della quota regionale pari ad Euro 93.852,00 (unico onere a carico del Bilancio regionale), trova copertura nella Missione 16 Prog. 1 Imp. 936/2016.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

Criteria per la realizzazione dell'operazione 7.1.1 "Stesura ed aggiornamento dei piani di sviluppo dei comuni" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte

FINALITÀ

L'articolo 20, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1305/2013 prevede che "gli investimenti sostenuti nell'ambito della misura 7 sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale".

L'operazione 7.1.1 è pertanto finalizzata alla stesura della pianificazione necessaria al fine di consentire la realizzazione degli investimenti contemplati nell'ambito delle altre sottomisure della Misura 7. Con riferimento a tali sottomisure gli strumenti di pianificazione già esistenti sono:

- sottomisura 7.3: gli interventi dovranno essere realizzati in coerenza con il Piano nazionale banda larga;
- sottomisura 7.5: gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della l.r. n. 12/2010 ("Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte") che individua nel catasto e nella rete del patrimonio escursionistico (RPE) gli strumenti di conoscenza e di pianificazione a cui devono riferirsi gli enti territoriali.

Per l'operazione "Miglioramento dei fabbricati di alpeggio" rientrante nella sottomisura 7.6 non esistono specifici strumenti di pianificazione, pertanto gli interventi da realizzare dovranno essere programmati nei piani di cui alla presente operazione. L'adozione dei piani da parte degli enti coinvolti costituirà condizione necessaria per la presentazione di una qualsivoglia domanda di sostegno nell'ambito dell'operazione "Miglioramento dei fabbricati di alpeggio", collegata alla sottomisura 7.6.

Le Misure/operazioni contenute nel PSR 2014-2020 vigente non prevedono la realizzazione di interventi espressamente dedicati al "recupero ed allo sviluppo di borgate montane" (in altri termini: in nessuna Misura/operazione si prevede che gli interventi oggetto di finanziamento siano realizzabili esclusivamente nell'ambito delle "borgate montane"). La Regione intende presentare una proposta di modifica del PSR che prevede l'inserimento (nell'ambito della Misura 7) delle seguenti due "nuove" operazioni:

- 7.2.1 Realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico delle borgate montane (Dotazione finanziaria: 8.800.000 Euro - Beneficiari: Comuni)
- 7.4.1 Realizzazione e miglioramento di strutture ed infrastrutture culturali-ricreative nelle borgate montane (Dotazione finanziaria: 8.800.000 Euro - Beneficiari: Comuni)

Anche per le sopraccitate operazioni non esistono specifici strumenti di pianificazione, pertanto, al fine di consentire (ad avvenuta approvazione della proposta di modifica) un rapido avvio delle procedure per la presentazione delle domande di sostegno, è necessario che gli interventi da realizzare siano programmati nei piani di cui alla presente operazione.

Le aree rurali piemontesi saranno oggetto, nei prossimi anni, di interventi infrastrutturali in attuazione del Piano nazionale banda larga. Al fine di consentire una più efficace pianificazione territoriale di tali interventi è necessario che nei piani di cui alla presente operazione siano forniti elementi conoscitivi in tal senso (analisi dello stato delle infrastrutture civili idonee allo sviluppo di reti di comunicazione di nuova generazione).

In considerazione dell'elevato numero di comuni presenti in Piemonte, il sostegno sarà limitato alla stesura di piani sovracomunali (l'ambito ottimale di riferimento è costituito dalle Unioni di comuni di cui alla legge regionale n. 3/2014 "Legge sulla montagna").

RISORSE

La dotazione finanziaria (spesa pubblica) prevista per l'attuazione dell'operazione 7.1.1 è pari a 550.000,00 Euro.

BENEFICIARI

Tenuto conto del fatto che il sostegno è limitato alla stesura di piani sovracomunali, i beneficiari non potranno essere singoli Comuni ma bensì esclusivamente Comuni in forma associata.

I piani dovranno essere presentati dalle "Unioni montane" di cui alla legge regionale n. 3/2014 - "Legge sulla montagna" e dovranno riferirsi all'intero territorio eligibile alla presente operazione facente parte delle medesime.

Relativamente ai Comuni non appartenenti ad "Unione montana" ma aventi territori eligibili, la pianificazione dovrà, d'intesa con le Unioni limitrofe a tali Comuni, essere "inclusa" nei piani redatti dalle medesime Unioni.

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il sostegno è limitato alla redazione di piani (sovracomunali) relativi a comuni rientranti nelle tipologie areali D e C il cui territorio è classificato in tutto o in parte nelle zone di montagna di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013. In altri termini i piani dovranno riguardare esclusivamente i territori che possiedano contemporaneamente i seguenti requisiti:

- classificazione nelle zone di montagna di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013,
- classificazione nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (Aree D) oppure nelle aree rurali intermedie (Aree C1 e C2).

CONTENUTO DEI PIANI

I Piani di sviluppo dovranno contenere gli elementi strettamente necessari al fine di consentire la realizzazione degli investimenti contemplati nell'ambito delle altre sottomisure della Misura 7 nonché gli elementi conoscitivi utili al fine di permettere una più efficace pianificazione territoriale degli interventi infrastrutturali in attuazione del Piano nazionale banda larga.

COSTI AMMESSI AL SOSTEGNO

Sono ammesse a contributo le spese connesse alla redazione dei piani di sviluppo, in conformità alle norme dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

La redazione dei piani di sviluppo può essere effettuata:

- A) direttamente da parte del beneficiario (mediante l'impiego di personale dipendente dell'Ente presentatore della domanda di sostegno) oppure
- B) facendo ricorso a professionalità esterne (mediante l'affidamento di appositi incarichi) oppure
- C) in parte mediante l'impiego di personale dipendente dell'Ente presentatore della domanda di sostegno ed in parte facendo ricorso a professionalità esterne.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Il sostegno, concesso sotto forma di contributo in conto capitale in misura pari al 100% della spesa ammessa a finanziamento, sarà erogato in un'unica soluzione (saldo) in base ai costi ammissibili effettivamente sostenuti.

Per ciascuna domanda di contributo l'importo massimo di spesa ammessa è stabilito in funzione del numero dei Comuni oggetto di pianificazione (200 Euro/Comune), della superficie complessivamente interessata dalla pianificazione (100 Euro ogni 500 ha), nonché della popolazione ivi residente al 31.12.2014 (100 Euro ogni 500 abitanti). Nel caso in cui l'applicazione del metodo di calcolo conduca ad un importo inferiore a 1.000 Euro l'importo massimo di spesa ammessa sarà stabilito in misura pari a 1.000 Euro. Nel caso in cui, invece, l'applicazione del metodo di calcolo conduca ad un importo superiore a 25.000 Euro l'importo massimo di spesa ammessa sarà stabilito in misura pari a 25.000 Euro.

CRITERI DI SELEZIONE

Le domande sono valutate sulla base dei seguenti criteri di selezione:

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punteggio massimo attribuibile al criterio
numero di Comuni coinvolti	numero di Comuni coinvolti	fino a 5 Comuni: 5 punti a seguire: 1 punto ogni Comune fino ad un massimo di 30 punti	30
superficie complessivamente interessata	superficie dei Comuni coinvolti	punteggio differenziato per scaglioni di superficie: fino a 500 ha: 1 punto 501 - 1000 ha: 2 punti 1001 - 1500 ha: 3 punti 1501 - 2500 ha: 4 punti 2501 - 4000 ha: 5 punti 4001 - 6000 ha: 6 punti 6001 - 8000 ha: 7 punti 8001 - 11000 ha: 8 punti 11001 - 14000 ha: 9 punti 14001 - 18000 ha: 10 punti 18001 - 22000 ha: 11 punti 22001 - 28000 ha: 12 punti 28001 - 34000 ha: 13 punti 34001 - 40000 ha: 14 punti oltre 40000 ha: 15 punti	15
popolazione complessivamente interessata	popolazione dei Comuni coinvolti	punteggio differenziato per scaglioni di popolazione: fino a 500 abitanti: 1 punto 501 - 1000 abitanti: 2 punti 1001 - 1500 abitanti: 3 punti 1501 - 2500 abitanti: 4 punti 2501 - 3500 abitanti: 5 punti 3501 - 4500 abitanti: 6 punti 4501 - 6000 abitanti: 7 punti 6001 - 7500 abitanti: 8 punti 7501 - 9000 abitanti: 9 punti 9001 - 11000 abitanti: 10 punti 11001 - 13000 abitanti: 11 punti 13001 - 15000 abitanti: 12 punti 15001 - 17500 abitanti: 13 punti 17501 - 20000 abitanti: 14 punti oltre 20000 abitanti: 15 punti	15
piani che propongono soluzioni innovative ed ambientalmente sostenibili per il presidio del territorio	indicazione, nella descrizione degli interventi previsti nei Piani, circa l'utilizzo di soluzioni innovative ed ambientalmente sostenibili	soluzioni innovative ed ambientalmente sostenibili previste: - in meno del 20% degli interventi: 0 punti - in un numero di interventi compreso tra il 20% ed il 40%: 5 punti - in un numero di interventi compreso tra il 40% ed il 60%: 10 punti - in un numero di interventi compreso tra il 60% e l'80%: 15 punti - in oltre l'80% degli interventi: 20 punti	20

Punteggio massimo attribuibile: 80 punti Punteggio minimo di accesso: 10 punti